SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2095

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRIGANDÌ, DOLAZZA, REGIS, FONTANINI, CECCATO, CARNOVALI, CARINI, PERUZZOTTI, WILDE, PEDRAZZINI, ROBUSTI, BUSNELLI e LOMBARDI-CERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1995

Disciplina dell'uso di autovetture e telefoni da parte di enti pubblici o privati sovvenzionati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Evidenti esigenze economiche impongono l'adozione di provvedimenti che riducano le spese dello Stato nei limiti strettamente necessari. Ciò è opportuno sia perchè il contenimento delle spese contribuisce ad alleggerire gli oneri gravanti sulle casse dello Stato, sia perchè una seria ed equilibrata normativa avrà certamente un riflesso di immagine in campo europeo di cui certamente abbiamo bisogno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Hanno diritto all'uso personale ed istituzionale di autovetture dello Stato con autista esclusivamente il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

1. L'uso delle autovetture di proprietà dello Stato, degli organi costituzionali, degli enti pubblici anche territoriali, delle aziende sottoposte al controllo dello Stato o degli enti pubblici e dei soggetti privati che, a qualunque titolo, percepiscono sovvenzioni pubbliche è consentito esclusivamente per i fini connessi all'esercizio delle rispettive funzioni.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche all'utilizzo dei telefoni le cui utenze siano a carico dello Stato, degli enti o dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'uso delle autovetture per condurre persone da e per le proprie abitazioni non è da considerarsi connesso all'esercizio delle funzioni dello Stato o degli enti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Coloro che fanno uso dell'autovettura per motivi di sicurezza dovranno rimborsare, ai soggetti pubblici erogatori del servizio, le spese sostenute nei limiti del reale arricchimento.

Art. 5.

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 che violano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 decadono da ogni sovvenzione che, se già erogata, dovrà essere immediatamente restituita.

2. Ogni violazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, altresì, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6.

1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti di enti pubblici costituisce causa di destituzione dal rapporto di pubblico impiego.

Art. 7.

1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 compiuta da soggetti eletti o nominati a cariche pubbliche costituisce causa di decadenza dalle stesse.